

7  
L.765<sup>A</sup> **IMPERO FRANCESE** 220

1807 24 8bre  
5 9bre

**IN NOME DI S.M. IMPERATOR DE' FRANCESI E RE D'ITALIA**  
**N O I**

**CESARE BERTHIER** Generale Comandante in Capo delle Truppe  
Governator Generale di Corfù ed altre Isole, Comandante  
della Legion d'Onore, e Gran Cordone dell'Ordine  
di Leone di Baviera.

**I**nteso il rapporto fattoci dal Ministro dell'Interno sull'inseguazione del  
Decreto 24 Giugno 1805. del Senato Ionio che ordina che siano af-  
fittati i beni appartenenti alle Chiese Greche esistenti nelle Isole.

Considerata l'utilità di questa saggia disposizione, e gli abusi corsi  
nell'Amministrazione Economica delle rendite Ecclesiastiche le quali per  
la maggior parte si consumano a particolare profitto.

Volendo Noi provvedere di maniera che sia assicurato l'interesse delle  
Chiese, e gli oggetti del Governo.

Decretiamo

1. E' confermato il Decreto 24 Giugno 1805. del Senato Ionio, in  
conseguenza di che le rendite di tutte le Chiese, e Conventi Greci esi-  
stenti nelle Isole saranno affittate per mezzo de pubblici Incanti al mag-  
gior offerente, salvo l'aumento non minore del sei per cento, e l'offer-  
ta della pieggiaria solida che garantisca l'affittanza.

2. Per quelli Conventi e Chiese nelle quali vi fosse famiglia Mona-  
stica sarà nei Cartelli d'Invito imposta la condizione di corrispondere  
oltre il danaro in effettivo quella quantità di generi in specie che pro-  
ducono i beni che si affittano, e ch'è necessaria alla sussistenza dei Religiosi.

4. Ove per gli esperimenti già fatti, o per quelli che si facessero in  
seguito, il Magistrato competente trovasse delle difficoltà nel verificare  
le affittanze, esso è autorizzato in unione all'Amministratore di Gover-  
no di provvedere alla riscossione delle rendite delle Chiese e Conventi;  
incaricando li Procuratori attuali, o destinando delle altre oneste, e ze-  
lanti persone perchè esse riscuotano, e raccolgano le rendite, e dipen-  
dano dalle istruzioni ed ordini del Magistrato.

4. Il Magistrato procederà sempre per tal maniera fino a che possi  
conciliare le affittanze.

5. Il ricavato delle rendite resterà nelle mani delli Procuratori delle  
Chiese, di cui ne saranno responsabili, e potranno ad ogni momento  
essere obbligati a depositarle.

6. Il Magistrato competente regola per ogni Chiesa e Convento lo  
stato della spesa annua per il mantenimento del Culto, e per ogni al-  
tro oggetto alla Chiesa relativo, a norma del qual stato i Procuratori  
sono autorizzati a dirigersi.

7. Per ogni altro dispendio straordinario i Procuratori si presentano  
al Magistrato per averne l'autorizzazione senza di cui non possono farla.

8. Riguardo le Amministrazioni Economiche tenute finora, il Ma-  
gistrato è incaricato di richiamarle ad esame, di rivederle, e di restrin-  
gere i rispettivi conti affinchè siano legalmente sigilati.

9. Il Magistrato in ogni Isola è incaricato di compilare al più presto  
un quadro di tutte le Chiese e Conventi esistenti, della loro Famiglia, Procu-  
ratori con tutte quelle altre illustrazioni necessarie a norma delle in-  
struzioni che saranno spedite dal Ministro dell'Interno.

**CESARE BERTHIER.**

*Il Segr. dell'Interno C. Flambariani.*

IV/11  
A.

1/12



Regolamento per  
nuove attribuzioni  
del Maj. ai Nochi di  
indaba s. g. d. 1807.

24. Ottobre / 5. gombra: 1807.

Ms. d. 325  
- 2e 1971

MI PONE DI S'VI TANTE LOR. O. DE MARE E DE DILETTI

AMBROGIO MAMMONE